



# Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

**N. U00052 del 08/04/2020**

**Proposta n. 1283 del 30/01/2020**

**Oggetto:**

Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" (P. IVA 01055041006) sito in Via Tiburtina, 325 – 00019 Tivoli Terme (RM), in favore della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003).

**Estensore**

MARLETTA SERGIO

---

**Responsabile del Procedimento**

MARLETTA SERGIO

---

**Il Dirigente d'Area**

D. RUSSETTI

---

**Il Direttore Regionale**

R. BOTTI

---

**OGGETTO:** Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" (P. IVA 01055041006) sito in Via Tiburtina, 325 – 00019 Tivoli Terme (RM), in favore della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003).

### ***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, ed in particolare, l'art. 69, comma 1;
- la Legge Regionale n. 8 del 20 maggio 2019, ed in particolare l'art. 8, comma 5;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: "*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all'esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00479 del 27/12/2012 concernente "*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica S.r.l.", gestito dalla Centro di Terapia Fisica e Ginnastica Medica S.r.l. (P. IVA 01055041006), con sede legale in Via di Vigna Stelluti n. 12 - 00191 Roma , sede operativa in Via Tiburtina n. 325 – 00019 Tivoli Terme (RM).*" con il quale si conferma l'autorizzazione e l'accreditamento del predetto presidio sanitario per le attività di seguito specificate:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

**VISTA** l'istanza assunta alla Regione Lazio con protocollo n. 476982 del 21/06/2019, con la quale il Legale Rappresentante della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003) ha chiesto la voltura del titolo autorizzativo del presidio gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" Via Via Tiburtina, 325 – 00019 Tivoli Terme (RM), a seguito di atto di cessione d'azienda del 21/05/2019 registrato il 22/05/2019 al n. 1536 Serie 1T;

**CONSIDERATO** che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di voltura risulta conforme alle vigenti previsioni normative;

**VISTE:**

- la nota, prot. n. 497291 del 28/06/2019, con la quale è stato richiesto alla ASL RM 5, di effettuare la verifica circa la permanenza dei requisiti minimi autorizzativi e degli ulteriori requisiti di accreditamento, propedeutica all'adozione dell'atto di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" (P. IVA 01055041006) sito in Via Via Tiburtina, 325 – 00019 Tivoli Terme (RM), in favore della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003);

- la nota prot. 927334 del 18/11/2019, con cui il Commissario Straordinario della ASL RM 5 ha espresso il parere favorevole conclusivo circa la permanenza dei requisiti minimi autorizzativi e degli ulteriori requisiti di accreditamento;

**RITENUTO** pertanto, di autorizzare, ai sensi degli artt. 14 e 28, R.R. 20/2019 la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" (P. IVA 01055041006) sito in Via Via Tiburtina, 325 – 00019 Tivoli Terme (RM), in favore della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003) per le seguenti attività:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

### **DECRETA**

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, ai sensi degli artt. 14 e 28, R.R. 20/2019 la voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale del presidio sanitario gestito dalla società "CENTRO TERAPIA FISICA E GINNASTICA MEDICA SRL" (P. IVA 01055041006) sito in Via Via Tiburtina, 325 –

00019 Tivoli Terme (RM), in favore della Società "IMPRESA MEDICA SRL" (GRUPPO IVA 15434171003), per le seguenti attività:

- **ATTIVITA' AUTORIZZATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

- **ATTIVITA' ACCREDITATE**

PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (cod. 56)

Il Legale Rappresentante della società IMPRESA MEDICA SRL è il Sig. Pironti Eliseo, nato a Capua (CE) il 14/06/1953.

Il Direttore Sanitario è il Dott. Fabio Rossi, nato a Civitavecchia (RM) il 16/08/1963, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 45159;

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, al Comune di Tivoli, alla ASL RM 5 e all'Ordine dei Medici della Provincia di Roma.

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai

relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, R.R. n. 20/2019: "Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di subordinare l'esito positivo del procedimento all'assunzione da parte del subentrante di eventuali debiti maturati dal cedente, derivanti dai controlli di cui all'art. 8 octies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all'esercizio della funzione sanitaria svolta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

Copia